

La Direzione degli Annali è nell'ufficio della Compagnia Commerciale di Roma per le Assicurazioni Marittime piazza di Monte Citorio N. 18, e via della Colonna N. 22.



L'Ufficio è aperto dalle ore 9 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane e da un'ora prima ad un'ora dopo l'Ave Maria eccettuati i giorni festivi di precetto.

« Il sistema delle assicurazioni è comparso; esso ha detto al commerciante abile, al navigatore intrepido: Sì, vi sono disastri sopra i quali la umanità non può che gemere, ma quanto alla vostra fortuna, andate, valicate i mari, spiegate la vostra industria, io mi addosso i vostri rischi. Allora, s'è permesso il dirlo, tutte le parti del mondo si sono ravvicinate.

Corvetto

LA COMPAGNIA COMMERCIALE DI ROMA

Annali Commerciali Marittimi

Si pubblicano per associazione al prezzo di Sc. 2 all'anno per lo Stato, e di Sc. 2. 50 per l'Estero. La dispensa si fa ogni Sabato. Gli annunci s'inseriscono gratuitamente, ma dovranno essere autenticati dalla firma del remittente. I gruppi pieghi e lettere saranno diretti alla Compagnia Commerciale di Roma, ma non si riceveranno se non franchi di posta.

IL GUANO

Sorsero intorno al Guano tante controversie da qualche tempo, e le molte speculazioni commerciali che hanno per iscopo la ricerca e la vendita di questo ingrasso hanno preso recentemente una tale importanza, che noi crediamo essere di grandissimo interesse il far conoscere la sua storia, i risultati del suo uso in agricoltura e le operazioni alle quali esso ha dato principio.

Vi sono sulle sponde del Perù, del Chili, delle Columbie, ed anche sulle sponde dell'Africa, delle piccole isole dove vengono a riposarsi, dormire, e soventi morire, una infinità di uccelli di mare, che sembrano appartenere alla razza dei pinguini (*Germani mugellanici*; specie di uccelli acquatici). I loro escrementi e forse anche i loro corpi scomposti ed accumulati su queste isolette da tempo immemorabile, si sono innalzati a poco a poco e formano presentemente vere colline di un'apparenza arenosa, gialliccia, che al primo vederle si potrebbe credere non d'altro formate che d'arena finissima, se da queste collinette non esalasse un grande odore di ammoniaca, che rivela anche ai più ignoranti l'esistenza d'una materia animale. A questa sostanza i Peruviani hanno dato il nome di *Guano* o *Hano*, ciò che del resto è la stessa cosa perchè nella lingua spagnuola si aspira la G. Ora, questo Guano è il più ricco ed il più attivo degl'ingrassi, come vedremo in appresso. Trascurato tanto tempo dai conquistatori europei, che preferirono disotterrare tesori immensi e annientare generazioni intere nella scoperta delle miniere d'oro dell'America, in oggi invece è ricercato con premura nei porti d'Europa, perchè non tardò ad essere riconosciuto come uno degli elementi più attivi della fecondità del suolo. Anche gl'inglesi che col loro ammirabile istinto commerciale non avevano indugiato molto ad indovinare tutto il partito che la speculazione poteva trarre da questo nuovo prodotto, provarono, ma invano, d'ottenere dal governo peruviano il mo-

nopolio delle isole del guano. Il Perù lo fa trasportare e vendere in Europa per suo proprio conto da una Società privilegiata, in forza d'un atto legislativo, e che si compone di una casa inglese e di due case francesi. Questa Società ha depositato una cauzione di due milioni 500,000 franchi, come garanzia della sua amministrazione; la Società ha dunque un grande interesse a far portare il guano dappertutto dove può sperare di collocarlo vantaggiosamente. Noi abbiamo pensato che era tempo di far conoscere la sua esistenza, il suo valore ed i vantaggi che si può ricavare dal suo uso.

Fino dal 1841 i signori Chevreut e Payen, che avevano sottomesso questo ingrasso polverizzabile all'analisi chimica, avevano annunziato ch'esso doveva avere una grande potenza. Ben presto i risultati della pratica e delle esperienze fatte per ordine del ministro dell'agricoltura e del commercio, su vari punti della Francia, giustificarono le previsioni della teoria. In conseguenza nella *Corrèze*, il signor Leclerc Thouin ha provato che 10 ettolitre (1 metro cubo) di guano ogni ettaro avevano prodotto sui cereali più effetto che 500 ettolitre (50 metri cubi) di letame mescolato, di stalla e scuderia, e che la rendita fu soprattutto considerevole in paglia. Il guano possiede in oltre proprietà molto igrometriche, vale a dire, ch'esso attrae con forza l'umidità dell'aria e che nessun altro ingrasso può tener luogo di questo, principalmente sulle terre arenose e nelle annate asciutte; ed è estremamente favorevole alla vegetazione del trifoglio bianco; e le praterie secche ne ritraggono notabilmente immensi vantaggi, distruggendo esso una delle erbe le più cattive delle pasture conosciuta col nome di coda di cavallo. Nelle stalle di pecore di Rambouillet il loro abile direttore, il signor Bourgeois, ha paragonato gli effetti del guano a quelli prodotti dal concime di polli, dal concime disseccato di Montfaucon, e da altro concime sui grani, sui piselli d'inverno, sui prati d'inverno, e sulle praterie artificiali dell'autunno e della primavera nell'ave-

na. La proporzione impiegata era di 25 ettoltri all'ettaro per gl'ingrassi polverizzabili. La vegetazione per le parti concimate col guano fu talmente attiva che quantunque spacciate più volte, i grani e le vettovaglie rigermogliarono con nuovo vigore.

Altre esperienze, raccolte dal sig. Conte de Courcy, provano ancora la superiorità del guano sul salnitro, sul nitrato di soda, sul pannello di cavol-rapa, e sull'acqua ammoniacale proveniente da un gazometro. Il sig. Dudgeon, abile agronomo scozzese, ebbe con questo ingrasso ammirabili raccolte di bulbi; finalmente presso Baionna si deposero 1600 chil. di guano all'ettaro su prato irrigatorio, che ha prodotto tre segature bellissime nelle stesse circostanze; 3200 chilog. di stereo di pollo non hanno prodotto che due segature, ed ognuna di esse non valeva che la metà delle precedenti.

Noi potremmo moltiplicare gli esempi, ma ciò ci trascinerrebbe troppo lungi. Si vedrà solo da questo, che il guano è l'ingrasso che più di tutti si deve impiegare in minor quantità, e che a questo vantaggio egli unisce anche quello d'un trasporto economico e facile. (J. N.)

NOTIZIE MARITTIME

Fiumicino 21 Marzo — Spiace di dover annunziare che gli appresso Capitani accusano di aver sofferto danni nella loro navigazione: Zampettini del brig. pont. *Brenno* da Senigallia, Tondù del trab. aust. *Andreana* da Ancona, e Sant'Elia del trab. pont. *Rosa* da Pesaro, tutti con cereali destinati per Roma.

Castel nuovo 15 Marzo — Il bark pont. *Progresso* cap. Scoponi è giunto da Marsiglia con una via d'acqua, cosicchè trasborda il carico sul brig. *Giacomo* cap. Gemini per Trieste.

Scutari 7 Marzo — È stato trovato in terra a cagione di forte via d'acqua il piel. aust. *Isidoro* pad. Giurich.

Valence 4 Marzo — La goletta franc. *Antoinette* et *Jeanne*, cap. Peyrin, da Adra per Marsiglia, con piombo ed alcool, ha fatto naufragio sulla costa il 25 Febbrajo; l'equipaggio è salvo.

Genova 18 Marzo — Il brig. Sardo *N. S. del Boschetto* sarà venduto a Beyrouth al pubblico incanto non avendo trovato il capitano la somma occorrente a cambio marittimo per poter riparare i danni.

Gibilterra 5 Marzo — La nave inglese *Defence* cap. Moore, procedente da Trieste, ebbe dei danni nel bompresso e nella parte di prora ecc., per l'urto avuto in questa Baja al 3 corrente col naviglio amer. *Sea Queen*. (Loyds' List 13 Marzo.)

Valenza (Spagna) 4 Marzo — Il bark aust. *Hebe* cap. Seglin, proveniente da Costantinopoli con frumento, sinistrò al 27 Febb. p.p. sulla spiaggia di Oliva, fra Capo Cullera e Denia, a cagione di forte burrasca. Sono periti in tale infortunio due individui dell'equipaggio, cioè il camerotto ed il cuoco.

Zara 17 Marzo — Il trab. aust. *Unione* pad. G. Perrisa, partito da Sebenico con varie merci per costi, a cagione del tempo cattivo nella notte dell'11 al 12 corrente urtò sopra uno scoglietto, non molto distante dall'isola Isto, e colò a fondo. L'equipaggio è salvo, ed è arrivato qui jeri, però privo di tutto. Si trovarono galeggianti 5 colli di sego ed altri meschini oggetti di bordo, che erano sopra coperta.

Cardiff 16 Marzo — È investito in Duddon uno Scooner carico di granone. Un bark Sardo è naufragato vicino a Breaksea.

BACCHI BIANCHI DI NOVI

Si legge nel *Giornale del Commercio* di Napoli: Della razza de'bozzoli bianchi di Novi sono belli i bachi, bellissimi i bozzoli e d'incantevole bellezza la

seta. Al primo esperimento che ne facemmo non fu da rimaner contenti relativamente alla quantità del prodotto; mentre in una libbra (chil. 0,324) entravano duecento bozzoli, e furono necessarie quindici libbre di essi per aversi una libbra di seta: nei successivi raccolti la razza si è a poco a poco notabilmente migliorata, e si è fatta degna di considerazione sotto ogni rapporto: cento sessanta bozzoli, ora, pesano una libbra, ed ogni libbra da un'oncia (chil. 0,027) di seta del titolo 9½, filata a 3¼. Dobbiamo conchiuderne, che la razza, perchè trasportata dalla Cina a Novi, paese più freddo, avesse degenerato, o per meglio dire, si fosse acconciata al nuovo clima, e che ricondotta al più caldo abbia riacquistata la sua antica vigoria. Nei diversi allevamenti abbiamo avuto campo di ammirare, che i bachi non solo sono di un colorito più brillante degli altri, sono benanche più robusti, ossia meno facili a perdersi per contrarietà di stagioni; e ciò abbiamo osservato avendoli tenuti alla rinfusa con quelli della razza gialla comune.

È da desiderarsi che la industria della seta di Novi si dilatasse nel nostro regno, perchè di titolo più fino di quella dei gialli comuni: anche a preferenza della razza dei Trivoltini, la quale se alletta alle raccolte tardive, appunto perciò non conviene essere troppo divulgata: gli sfrondamenti fuori stagione non possono essere che dannosi, specialmente se fatti senza molta prudenza. Il poter fare seta più fina di quel che facciamo è un requisito essenzialissimo pel miglioramento delle nostre sete. I Francesi vantano ancora il primato per la qualità, sol perchè essi le fanno più fine delle nostre; e ciò accade, perchè tutte le razze acclimandosi a quel grado di temperatura, finiscono col degenerare; ma se la seta è più fina per difetto di convenienza di clima, è ancora meno resistente ed elastica. Or quale non sarebbe il vantaggio se potremmo raggiungere quel loro grado di finezza, senza derogare a tutt'altro che serve per avere un filo di seta di qualità perfetta? Troviamo la prova di quel che asseriamo nella lettura dei bollettini serici dal commercio di Londra: in essi se la seta di Fossombrone, che vien ripetuta la migliore d'Italia, prende il prezzo di 38 scellini, quella de'bianchi di Novi ascende a scellini 42. Con tali conoscenze non veggo quali motivi possano far remora agli Italiani, specialmente della parte meridionale e media, a prediligere la suddetta razza.

Si ricevono commissioni per semente di bachi da seta delle tre razze sopraccennate a tutto Maggio da servire per la primavera seguente a prezzo e patti da determinarsi con molta discretezza all'indirizzo: Napoli, Penne per Nociano (1).

VINCENZO MAPEI

MINISTERO DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

Relativamente alle strade ferrate dello Stato Pontificio, linea Pio-centrale, da Civitavecchia a Roma e da Roma ad Ancona, Bologna e Ferrara, si legge nel *Journal des chemins de fer*, (num. 860), ed in altri periodici francesi l'articolo seguente:

« Le strade-ferrate dello Stato Pontificio, che con-
» giungono l'Adriatico al Mediterraneo, muovendo da
» Civitavecchia, transitano per Roma, Ancona e Bolo-
» gna, facendo capo a Ferrara toccando nel loro corso
» gran numero di altre città intermedie. Esse strade
» si congiungeranno a quelle del Lombardo-Veneto, in
» due punti diversi, cioè per la via di Bologna, e per
» mezzo del prolungamento di linea, da Ferrara verso
» Padova.

(1) Tuttavia, in questo anno, e precisamente dopo i dieci dell'entrante Aprile, i signori Mapei apriranno nello studio de' signori Loesser Breyer e C.º Vico Concezione a Toledo num.º 39 un piccolo deposito di semente raccolte e conservate nel loro opificio; onde gli amatori potessero farne esperimento fin dalla prossima primavera.

« Le strade-ferrate del governo pontificio, linea Pio-centrale, godono d'una garanzia d'interesse che sorpasserà il 6 per 100, oltre l'ammortizzazione: tale garanzia verrà appropriata successivamente alle differenti sezioni, di mano in mano che siano poste in esercizio.

« La durata della concessione è di anni novantacinque.

« Il capitale sociale è stabilito in 175 milioni di franchi, diviso come appresso:

« 85 milioni in azioni,

« 90 milioni in obbligazioni.

« Gli 85 milioni di azioni vengono rappresentati da 170,000 azioni di franchi 500 l'una, per le quali si effettuerà un primo pagamento di 150 franchi per azione.

« Le azioni dei 150 franchi, così consegnate, saranno al portatore.

« Niuna nuova domanda di fondi sarà fatta prima che non sia stata posta in esercizio la linea da Roma a Civitavecchia, che avrà il suo compimento verso il mese di Luglio 1858.

« La seconda richiesta di fondi in fr. 100 non potrà aver luogo avanti l'ultimo semestre del 1858; e non verrà seguita da verun'altra domanda di fondi, innanzi che non sia stata posta in esercizio la sezione da Bologna ad Ancona, parte della gran linea così importante e così produttiva.

« Il governo pontificio, concedendo una impresa sì grande, volle corredarla di tutte le garantigie di sicurezza e di buon successo avvenire: e però, con atto ufficiale, tutelò la società delle strade-ferrate romane da ogni qualunque concorrenza che in seguito potesse venire suscitata, a causa di alcuna congiunzione colla rete toscana. »

I medesimi giornali francesi, dopo ciò, pubblicano i capitolati e i decreti di concessione, e gli statuti della società medesima.

I suddetti decreti e capitolati vennero resi di pubblica ragione, fin dallo scorso anno, in questo giornale; per cui ora pubblichiamo gli statuti, che furono esaminati ed approvati dal nostro governo, col decreto in essi apposto il 16 Agosto 1856.

Società generale delle Strade-Ferrate Romane da Roma a Ferrara per Ancona e Bologna e da Roma a Civitavecchia riunenti l'Adriatico al Mediterraneo dette linea Pio-Centrale.

TITOLO I.

Formazione e scopo della Società. — Denominazione. — Sede. — Durata.

ART. 1.

I sottoscritti fondano una società anonima che esisterà fra tutti i proprietari delle azioni da crearsi a senso delle prescrizioni dei ricordati statuti.

ART. 2.

Questa società ha per iscopo:

1. L'acquisto dei terreni necessari, la costruzione, il compimento dei lavori, l'esercizio della strada-ferrata da Roma a Civitavecchia.

2. L'acquisto dei terreni necessari, la costruzione, il compimento de' lavori, l'esercizio della strada-ferrata da Roma ad Ancona, e Bologna.

ART. 3.

La società prende il nome di *Società generale delle strade-ferrate romane, da Roma a Bologna; per Ancona, e da Roma a Civitavecchia, dette Linea Pio-centrale.*

ART. 4.

La sede della società ed il suo domicilio legale sono stabiliti in Roma per tutti gli effetti delle concessioni.

L'agenzia amministrativa avrà un ufficio principale in Parigi.

ART. 5.

Il capitale sociale essendo stato sottoscritto, la società, fin da ora, è costituita.

Essa avrà fine al terminare delle concessioni che ne costituiscono l'oggetto.

TITOLO II.

Apporto delle concessioni.

ART. 6.

I comparenti apportano e trasmettono alla società, senza alcuna restrizione o riserva:

1. Tutti i diritti che'eglino ottennero dal governo pontificio in vigore degli atti di concessione del 23 Aprile e del 21 Maggio 1856.

2. Quelli ancora provenienti dalla dichiarazione fatta dal Ministero dei lavori pubblici, in data 23 Aprile 1856, portante che, a parità di condizioni, si darà ogni preferenza per ciascun'altra concessione di strada-ferrata che congiunga Civitavecchia ai confini della Toscana.

3. Il contratto conchiuso coll'intraprenditor generale, in data 4 Agosto 1856, in virtù del quale egli s'incarica, a cottimo, dell'acquisto de' terreni, della costruzione delle strade-ferrate formanti l'oggetto delle concessioni, delle provviste del materiale; e tuttociò colle clausole ed alle condizioni ivi stipulate.

4. Il contratto conchiuso co'signori J. Mirès e comp., in data del 4 Agosto 1856, col quale si sono essi obbligati 1. della sottoscrizione del capitale necessario per porre in esercizio le suddette strade ferrate; 2. di rimborsar le spese relative alle imprese concesse, fino alla costituzione della società; 3. di sovvenire, per l'intera durata dei lavori, agl'interessi del capitale e dei prestiti, conforme sono stabiliti nei presenti statuti, ed alle spese di amministrazione fino all'attivamento delle diverse sezioni, i sigg. Mirès e C. dovendo essere sgravati della porzione d'interessi e di spese di amministrazione, corrispondente alle sezioni attivate.

In conseguenza, la società è posta puramente e semplicemente in luogo e vece loro, col peso di soddisfare a tutte le condizioni ed obbligazioni risultanti dai suddetti contratti.

La cauzione data dai concessionari deve essere ad essi rimborsata, al momento della costituzione della società.

TITOLO III.

Fondo sociale. — Azioni. — Pagamenti.

ART. 7.

Il fondo sociale è stabilito in ottantacinque milioni di franchi; ed è rappresentato da 170,000 azioni, di 500 franchi ciascuna. Queste azioni saranno formulate in modo da potersi negoziare ugualmente sulle piazze di Parigi e di Roma, ed a seconda d'un regolamento che verrà stabilito dal consiglio d'amministrazione.

Il fondo sociale può venire accresciuto a mezzo della creazione di nuove azioni ed obbligazioni, se tale aumento si rendesse necessario a far fronte ai bisogni dell'impresa.

L'assemblea generale determinerà gli aumenti del fondo sociale, le epoche, il quoto e le condizioni delle emissioni.

La società è fin d'ora autorizzata ad emettere obbligazioni rappresentanti novanta milioni in capitale effettivo, il cui interesse sarà di 5,400,000 franchi, e l'ammortizzazione non potrà oltrepassare il mezzo per cento.

Inoltre il consiglio di amministrazione potrà ordinare la creazione di cinque milioni di franchi in obbligazioni, e ciò soltanto nel caso in cui le condizioni stipolate coll'intraprendente generale vengano adempite all'epoche determinate.

ART. 8.

Ogni azione dà diritto ad una parte proporzionale della proprietà delle concessioni, dell'attivo sociale, e degli utili dell'impresa.

ART. 9.

Dopo il pagamento di un quinto della somma d'ogni azione, si rimetteranno a chi ne ha il diritto, titoli al portatore, la cui cessione si effettuerà colla semplice consegna dei titoli stessi.

Si rilasceranno anche dei titoli al portatore, dopo il pagamento di 100 franchi, sul totale d'ogni obbligazione.

ART. 10.

Le azioni e le obbligazioni vengono estratte da registri a madre e figlia, marcate col bollo a secco della società, e munite della firma di due amministratori, o d'un amministratore e di un impiegato all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Ogni pagamento fatto sull'ammontare dell'azione, o dell'obbligazione, sarà constatato sui titoli.

ART. 11.

Il consiglio di amministrazione potrà autorizzare il deposito e la conservazione dei titoli al portatore in una cassa che verrà stabilita a questo effetto, e mediante una leggera retribuzione, che sarà del pari assegnata.

ART. 12.

Le azioni e le obbligazioni sono indivisibili, e la società non riconosce se non un solo proprietario per ogni azione ed obbligazione.

ART. 13.

Il possedimento d'un'azione importa l'adesione agli statuti della società.

Gli eredi, o gli aventi il diritto dell'azionista non possono, sotto qualunque pretesto, provocare l'apposizione dei suggelli sui beni, denaro, e valori della società, nè immischiarsi in modo veruno della sua amministrazione. Eglino, nell'esercitare i loro diritti, devono rimettersi agl'inventarij sociali ed alle deliberazioni dell'assemblea generale.

ART. 14.

La somma d'ogni azione si deve pagare, in moneta d'oro o d'argento, a Parigi presso il bauchiere della società.

Il consiglio di amministrazione potrà autorizzare i pagamenti presso la sede sociale in Roma; essi verranno effettuati in moneta francese in Francia, ed in Roma in moneta romana.

Il consiglio d'amministrazione ha il pieno potere di far aprire le sottoscrizioni in Roma o in Parigi per le ulteriori emissioni, e far ivi ricevere la somma delle sottoscrizioni.

Ogni ulterior pagamento dovrà essere avvertito, un mese prima dell'epoca stabilita pel pagamento, in Parigi nel giornale designato a ricevere gli annunci legali, ed in Roma, quando ciò sia stimato necessario dal consiglio d'amministrazione, nel giornale da esso indicato.

Ogni nuova richiesta di fondi sulle azioni non potrà sorpassare i 100 franchi, nè effettuarsi se non dopo due mesi dalla precedente richiesta.

Il consiglio di amministrazione potrà autorizzare lo svincolo anticipato delle azioni, ma solo per via di misura generale, applicabile a tutte le azioni.

ART. 15.

In mancanza di pagamento all'epoche assegnate, l'interesse, per ogni giorno di ritardo, sarà dovuto in ragione del 6 per cento ed anno.

La società potrà far vendere le azioni ed obbligazioni in ritardo.

A tal'uopo i numeri di tali azioni ed obbligazioni, colle indicazioni delle conseguenze del ritardo, verranno pubblicati nei giornali indicati all'articolo 14, o che siano stati scelti dal consiglio di amministrazione per render pubbliche le domande di fondi.

Scorsi quattordici giorni dalla detta pubblicazione, la

società, senza porre in mora e senz'altra formalità, sarà in diritto di far procedere alla vendita delle azioni ed obbligazioni in una sola volta o di mano in mano, per duplicato, alla borsa della città indicata negli avvisi de'giornali, e ciò per conto ed a pericolo e rischio de'morosi.

I titoli delle azioni ed obbligazioni, in tal modo venduti, saranno nulli di pieno diritto, ed agli acquirenti se ne daranno dei nuovi portanti lo stesso numero di quelli annullati. In conseguenza di che, la negoziazione di qualunque azione od obbligazione, non avente regolare menzione de'pagamenti che si sarebbero dovuti fare, non avrà alcun valore.

La imputazione del prezzo risultante dalla vendita, dedotti gl'interessi o le spese, verrà operata cominciando dai pagamenti i più anticamente esigibili.

Il di più, se siavene; apparterrà all'azionista o portatore dell'obbligazione espropriata.

Se, in seguito dell'avviso, l'azionista o portatore di obbligazioni in ritardo venisse a pagare, dovrà aggiungere al pagamento la sua parte di spese in capitale ed in interessi.

ART. 16.

Gli azionisti non sono obbligati se non fino alla concorrenza del capitale di ogni azione; di là da questo limite, rimane proibita qualunque domanda di fondi.

TITOLO IV.

Consiglio di amministrazione.

ART. 17.

La società viene amministrata da un consiglio composto di sedici membri, cinque almeno dei quali scelti fra le persone domiciliate e residenti abitualmente negli Stati romani.

I membri del consiglio sono nominati dall'assemblea generale: le loro funzioni durano cinque anni: essi possono essere rieletti.

Ogni amministratore deve essere proprietario di cento azioni, che rimangono inalienabili per l'intera durata delle sue funzioni.

I titoli di tali azioni saranno depositati nelle casse assegnate dal consiglio di amministrazione.

ART. 18.

Gli amministratori ricevono gettoni di presenza, il cui valore verrà determinato dalla prima assemblea generale; di più sarà loro assegnato 7 1/2 per cento degli annui prodotti netti, conforme è dichiarato nell'articolo 44 dei presenti statuti.

ART. 19.

Derogando all'art. 17, il primo consiglio di amministrazione avrà il diritto di completarsi da se stesso, fino al numero di sedici, a norma dell'art. 18.

Esso proseguirà nelle sue funzioni fino a tutto il quinto anno, dopo l'attivamento ed esercizio della totalità delle concessioni.

Allo spirare del quinto anno, sarà d'anno in anno rinnovato per un quinto, col voto dell'assemblea generale: fino al completo rinnovamento del primo consiglio, la sorte assegnerà l'ordine di uscita degli amministratori.

La rinnovazione avrà luogo in seguito per ordine d'anzianità.

Ciascun membro, uscendo, può essere rieletto.

ART. 20.

Il consiglio d'amministrazione nomina ogni anno, fra suoi membri, un presidente e due vice-presidenti, i quali possono venir sempre rieletti: uno de'vice-presidenti dovrà prendersi fra' membri residenti abitualmente negli Stati romani.

In caso di assenza del presidente e dei vice-presidenti, il consiglio nomina quello dei membri che deve compiere le funzioni di presidente.

ART. 21.

Il consiglio di amministrazione si aduna tanto in Parigi quanto in Roma ogni volta che lo richiama l'interesse della società, ed a senso di un regolamento che verrà emanato dal consiglio stesso.

Le risoluzioni vengono prese alla maggioranza assoluta de'membri presenti.

In caso di parità di voti, il voto del presidente dà la preponderanza.

Quattro amministratori almeno devono essere presenti o rappresentati, acciò le deliberazioni siano valide. In questo caso, perchè la decisione abbia valore, deve esser presa alla maggioranza di tre voti.

ART. 22.

Allorquando il consiglio di amministrazione tiene le sue sedute in Roma, gli amministratori in essa città non domiciliati, possono farsi rappresentare nelle adunanze di esso consiglio da persone munite di mandato di procura.

Allorquando il consiglio di amministrazione tiene le sue sedute in Parigi, gli amministratori dimoranti in Roma possono ugualmente farsi rappresentare nelle adunanze da chi abbiano mandato di procura.

Chiunque abbia tale mandato, dovrà essere proprietario di cinquanta azioni, che saranno depositate in una delle casse della società. Il mandato di procura gli sarà conferito per un solo anno, ma si potrà rinnovare.

Niuno degli amministratori o procuratori può avere più di un voto nel consiglio di amministrazione.

ART. 23.

In Roma vi sarà sempre un comitato di almeno cinque membri, presi dal consiglio di amministrazione, e le funzioni de'quali verranno determinate dal consiglio stesso.

Questi cinque membri si dovranno prendere fra gli amministratori domiciliati o residenti abitualmente negli Stati Romani.

ART. 24.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono contestate da processi verbali sottoscritti dal presidente e da due membri, di quelli che presero parte alle deliberazioni; le copie o gli estratti de'processi verbali, per essere validi, devono aver la firma del presidente, o di quello dei membri che ne esercita le funzioni, e di un membro, almeno, del consiglio di amministrazione.

ART. 25.

Il consiglio d'amministrazione è investito de'più estesi poteri per l'amministrazione della società.

1. Approva ed autorizza i contratti d'ogni sorta.

2. Autorizza gli acquisti dei terreni o immobili necessari per la costruzione e l'esercizio della strada.

3. Formula i contratti riferibili ai rapporti da stabilirsi con altre strade ferrate, o con qualunque altra impresa di trasporti per acqua o per terra.

4. Regola le provviste ed autorizza la compra di materiali, macchine ed altri oggetti occorrenti all'esercizio.

5. Conclude i contratti di compra e vendita ed i mercati d'ogni sorta, per la manutenzione ed esercizio della strada ferrata, e per ogni altra impresa, formante l'oggetto della società.

6. Regola l'impiego dei fondi di riserva, e determina il collocamento dei fondi disponibili.

7. Autorizza tutte le alienazioni di valori, rendite ed effetti appartenenti alla società.

8. Stabilisce e modifica tanto le tariffe, quanto il modo di percepirle; fa le transazioni ad esse relative ed i regolamenti per l'organizzazione del servizio e per l'esercizio della strada, od altri stabilimenti.

9. Tratta, transige, fa compromessi su tutti gl'interessi della società.

10. Indirizza ai governi tutte le domande di prolungamenti o collegamenti di strade ferrate, di nuove con-

cessioni, di scavi di miniere, di erezioni di fonderie, opificj ed altri stabilimenti, salvo la preventiva autorizzazione, o ratifica di tali domande per parte dell'assemblea generale.

11. Sottopone all'assemblea generale tutte le proposte di prestiti.

12. Sottopone ancora all'assemblea le proposte di prolungamento o collegamento, di fusione o contratti con altre società, di prolungamento o rinnovazione di concessione, alienazione od effetti di strada ferrata, di stabilimenti della società, terreni e fabbriche concesse: di modificazioni o aggiunte agli statuti, ed in specie dell'aumento del fondo sociale, e della continuazione della società.

13. Provvede al negoziato dei prestiti votati dall'assemblea generale.

Nondimeno il consiglio d'amministrazione non potrà risolvere definitivamente circa gli oggetti compresi nei §§ dal 7 al 13 inclusive, se non quindici giorni dopo aver chiesto il parere dei membri assenti, compreso in detti quindici giorni quello dell'impostatura. I membri assenti, in tal caso, hanno diritto di emettere, ciascuno, in iscritto un voto individuale che, se sia pervenuto entro i quindici giorni stabiliti sopra, dovrà riguardarsi come se fosse stato emesso di viva voce nel seno del consiglio, o per mezzo di mandato di procura.

14. Stabilisce, dopo messa in esercizio la strada, le spese generali dell'amministrazione.

15. Autorizza tutte le ricupere, trasferimenti, trasporti, vendite, valori ed effetti spettanti alla società.

16. Rilascia tutte le quietanze, e quelle in specie dei prezzi degl'immobili.

17. Autorizza la rimozione d'ogni sequestro giuridico ed iscrizione ipotecaria: emette ogni rinuncia di privilegio e di azioni risolutorie, con pagamento, o senza.

18. Autorizza ogni azione giuridica, ogni sequestro di mobili e d'immobili, ogni compromesso e transazione.

19. Nomina e dimette tutti gli agenti ed impiegati: stabilisce le loro attribuzioni ed i loro soldi, concede ad essi qualunque gratificazione, ed, in generale, risolve su tutti gl'interessi che si collegano coll'amministrazione della società.

ART. 26.

I membri del consiglio di amministrazione, in ragione della loro gerenza, non contraggono alcun obbligo personale o solidale, riferibile agli impegni della società.

Eglino non rispondono se non dell'esecuzione del loro mandato.

ART. 27.

Il consiglio di amministrazione può trasferire in tutto od in parte i suoi poteri in quelle persone che più gli piacciono, ma soltanto con un mandato speciale, e per un oggetto determinato.

Può anche delegare ad uno o più de'suoi membri tutti o parte de'poteri generali, per l'amministrazione degli affari sociali.

ART. 28.

I trasferimenti di rendite ad effetti pubblici appartenenti alla società, gli atti di compra, di vendita e di permuta di proprietà immobili della medesima; le quietanze, transazioni, i mercati e gli atti che obbligano la società, le ricevute e le girate delle tratte, come pure i mandati sulla banca, sul banchiere di essa e su tutti i depositari di fondi debbono essere firmati da un amministratore, e da una persona designata dal consiglio, salvo un'espressa delegazione del medesimo ad un amministratore soltanto, od a qualsivoglia altra persona. In questo ultimo caso, il delegato dovrà essere munito di un mandato in forma legale, e registrato.

TITOLO V.

Assemblea generale degli azionisti.

ART. 29.

L'assemblea generale, regolarmente costituita, rappresenta la totalità degli azionisti.

ART. 30.

L'assemblea generale si compone di tutti gli azionisti possessori, per lo meno, di cinquanta azioni. Essa delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti, ed in tutti i casi nei quali i presenti statuti non vi si oppongano.

Niuno può rappresentare un azionista, se egli stesso non sia membro dell'assemblea generale: la forma del mandato di procura verrà determinata dal consiglio di amministrazione.

L'assemblea è regolarmente costituita allorquando gli azionisti rappresentano il ventesimo del fondo sociale.

ART. 31.

Nel caso in cui, in seguito d'una prima convocazione, gli azionisti presenti non adempiano le suesposte condizioni (art. 30), imposte per la validità della deliberazione dell'assemblea generale, sarà questa aggiornata di pieno diritto; l'aggiornamento non potrà essere minore di trenta giorni. La seconda convocazione sarà fatta nel modo prescritto dall'art. 32, ma l'intervallo fra l'avviso e la riunione viene ristretto a venti giorni. Le deliberazioni adottate dall'assemblea generale nella seconda riunione, non potranno riguardare se non gli oggetti posti all'ordine del giorno della prima.

Tali deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli azionisti presenti e delle azioni rappresentate.

ART. 32.

Le deliberazioni relative ai prestiti, alle modificazioni degli statuti o alle aggiunte da farvi; quelle riferibili all'aumento del fondo sociale, mediante l'emissione di nuove azioni, al prolungamento, o alla dissoluzione della società prima del termine prefisso nell'art. 5, non si possono prendere se non in un'adunanza generale, rappresentante almeno il quindicesimo del fondo sociale, e colla maggioranza di tre quarti de'membri presenti.

ART. 33.

Nel caso in cui, in seguito d'una prima convocazione, gli azionisti presenti non adempissero le condizioni volute dall'art. 32 per la validità degli atti dell'assemblea generale, si procederà, con un mese d'intervallo, ad un'altra convocazione, conforme è detto nell'art. 31.

Le deliberazioni dell'assemblea generale, radunata in forza di tale seconda convocazione, saranno valide, bene inteso che gli azionisti rappresentino il ventesimo del fondo sociale, colla maggioranza di tre quarti de'membri presenti.

ART. 34.

L'assemblea generale si riunisce ogni anno in Parigi entro il mese di Maggio, a senso della convocazione ordinata dal consiglio di amministrazione. Si riunisce anche straordinariamente, ogni volta che il suddetto consiglio ne conosca il vantaggio.

ART. 35.

Le convocazioni ordinarie e straordinarie son fatte per mezzo d'un avviso inserito, almeno un mese, prima dell'epoca della riunione, in un giornale giudiziario di Parigi, ed in un giornale di Roma.

È in facoltà, senz'obbligo di sorta, del consiglio di amministrazione di fare altre inserzioni simili, giudicandolo necessario.

Allorquando l'assemblea generale dev'essere chiamata a deliberare sugli oggetti indicati nell'art. 32, gli avvisi di convocazione debbono farne menzione espressa.

ART. 36.

Per aver diritto d'intervenire all'assemblea generale, gli azionisti devono depositare i loro titoli presso la sede della società Romana o in Parigi, nel luogo stabilito dal consiglio di amministrazione; e ciò dieci giorni prima dell'epoca assegnata per la convocazione di ciascuna assemblea.

Ad ogni depositante viene consegnata una polizza d'ammissione; questa è nominativa e personale.

I certificati del deposito menzionato nell'art. 41 danno diritto, mediante il deposito di cinquanta azioni o più, di avere le polizze di ammissione all'adunanza generale, quante volte il deposito dei titoli siasi effettuato avanti l'epoca suaccennata.

Ogni polizza d'ammissione deve constatare il numero delle azioni depositate.

ART. 37.

L'assemblea generale è presieduta dal presidente o da uno de'vice-presidenti del consiglio di amministrazione, ed in mancanza di essi, dall'amministratore designato dal consiglio a supplirli.

Le funzioni di scrutatori saranno esercitate da due dei maggiori azionisti presenti all'atto di apertura della seduta, se le abbiano accettate.

L'ufficio nomina il segretario.

ART. 38.

I voti dell'assemblea generale si contano conforme è detto all'art. 39.

Dieci membri possono domandare lo scrutinio.

In caso di parità, prepondera il voto del presidente.

ART. 39.

Cinquanta azioni danno diritto ad un voto: uno stesso azionista non può riunire, nel suo nome personale, più di dieci voti: come procuratore può avere anche venti voti.

ART. 40.

L'assemblea generale esamina i conti e gli approva, se bisogna.

Essa nomina gli amministratori in luogo di quelli le funzioni de'quali sono terminate, o che si devono sostituire in conseguenza di dimissione, di morte, o di altra causa.

Contenendosi entro i limiti degli statuti, delibera su tutti gl'interessi della società.

Delibera circa le proposte che le vengono sottomesse, in esecuzione dell'art. 25, e conferisce al consiglio d'amministrazione i necessari poteri per eseguire le sue risoluzioni.

ART. 41.

Le deliberazioni prese dall'assemblea generale in conformità degli statuti, sono obbligatorie per tutti gli azionisti. Esse devono essere constatate da processi verbali firmati dai membri dell'ufficio, o almeno dalla maggioranza di essi.

Gli estratti dei detti processi verbali da doversi produrre in tribunale vengono legalizzati dal presidente del consiglio di amministrazione, o da chi ne fa le veci.

ART. 42.

Alla minuta d'ogni processo verbale va annesso un foglio di presenza, per constatare il numero de'membri intervenuti all'assemblea, e quello delle azioni da essi rappresentate, come pure dei mandati di procura.

Il detto foglio dev'essere firmato da ogni azionista allorché entra nella seduta.

TITOLO VI.

*Conti annuali — Interessi — Dividendi
Fondi di riserva — Ammortizzazione.*

ART. 43.

In tutta la durata della costruzione delle differenti sezioni della strada, o di qualunque altro nuovo stabi-

limento, e fino al punto in cui siano poste in esercizio, si potrà prelevare in ogni anno sul capitale, per essere riunito ai prodotti netti dell'esercizio delle parti o degli stabilimenti attivati, 5 per cento per corrispondere gl'interessi del capitale versato sulle azioni; e si preleverà ancora la somma occorrente per sovvenire agl'interessi delle obbligazioni, salvo sempre il diritto di ripetere la garanzia d'interessi tal quale fu accordata al Governo Pontificio nell'atto di concessione.

ART. 44.

Il bilancio sarà fatto pel 31 Dicembre d'ogni anno, e sottoposto all'assemblea generale assieme ai conti relativi ed ai documenti giustificativi.

Dal prodotto netto, dopo l'attivazione dell'intera linea, e dedotti gli oneri e le spese di manutenzione e di esercizio si preleverà:

1. La somma occorrente alla corrisposta degl'interessi dell'ammortizzazione dei prestiti contratti dalla società;

2. Quella occorrente per corrispondere gl'interessi agli azionisti, in ragione del 6 per cento;

3. Quella occorrente all'ammortizzazione del capitale sociale.

La somma che rimane disponibile, dopo tali prelevamenti, costituirà il sopravanzo de'prodotti netti annuali.

Questo sopravanzo, dedottane la somma da ritenersi per riserva, e quella indicata all'art. 45 verrà ripartito nel seguente modo:

85 0/0 a beneficio delle azioni ammortizzate o non ammortizzate, le azioni ammortizzate essendo rappresentate da *cuponi* di godimento, la cui forma sarà determinata dal consiglio d'amministrazione della società.

7 1/2 a beneficio degli amministratori.

7 1/2 a beneficio dei fondatori i quali sono comparsi al presente atto, e nelle proporzioni fra loro stabilite.

Il consiglio d'amministrazione, dopo l'attivamento della strada, stabilirà l'epoche de'pagamenti degl'interessi e dividendi.

ART. 45.

Soddisfatti gli oneri, come è detto nel precedente articolo, si preleverà dal sopravanzo de'prodotti annuali una somma destinata a servir di riserva per le spese imprevedute: tale riserva non potrà essere inferiore ad un 5 per 100 di detto sopravanzo de'prodotti annui.

Allorchè tal somma ritenuta raggiunga il ventesimo del capitale sociale, il detto prelevamento si potrà diminuire o sospendere, salvo il riporlo in corso appena il fondo di riserva sia divenuto inferiore del ridetto ventesimo.

ART. 46.

Se accadesse che nel corso d'uno o più anni, i prodotti netti dell'impresa non bastassero ad assicurare il rimborso di un numero di azioni ammortizzate, la somma occorrente al compimento del fondo di ammortizzazione verrà preso dalla riserva, e mancando questa, dai primi prodotti netti dei successivi anni, in preferenza ed anteriorità d'ogni distribuzione di dividendo agli azionisti.

(continua)

(Circolare)

Signore

Roma li 16 Marzo 8857

È con il più vivo dolore, che noi sottoscritte proprietarie del negozio sotto la ragione Pietro e Gio. Batt. Samonati dobbiamo annunciarvi la morte del rappresentante della medesima sig. Baldassare Tognoli avvenuta nel giorno 11 corr. alle ore 10 antimeridiane.

In seguito di questa perdita abbiamo risoluto di abbandonare le operazioni commerciali non lasciando sussistere la sudetta ragione Pietro e Gio. Batt. Samonati che per la liquidazione degli affari in corso. Questa liquidazione sarà diretta dalla sig. Apollonia Samonati vedova Tognoli, la quale firmerà come appresso.

Ringraziandovi della fiducia accordata al defonto sig. Tognoli vi salutiamo colla solita amicizia.

Giovanna Samonati
Apollonia Samonati ved. Tognoli.
Maria Samonati

Firma della vostra serva Apollonia Samonati ved. Tognoli.
Per Pietro e Gio. Batt. Samonati in liquidazione;
Apollonia Samonati ved. Tognoli.

Leggesi nel Giornale di Roma del 23 corrente:

Il *Moniteur* pubblica un decreto col quale è stata accordata una medaglia di onore di prima classe in oro, al Sig. Matteo Bianchi, agente consolare francese a Fiumicino, una medaglia di onore di prima classe in argento al Sig. Domenico Vannucchini, marinaio romano, e la medaglia di onore di seconda classe d'argento ai Signori Francesco Pitoni, Luigi Marco Giovanni Obbi, e Antonio Graziani, marinai dello Stato Pontificio.

Il nobile Collegio de'Commercianti da oggi a tutto il Sabato 4 Aprile avrà in ogni sera alle ore 7 1/4 i SS. Spirituali esercizi nella propria Chiesa de'Ss. Sebastiano e Valentino presso Piazza Paganica.

Giovedì scorso ebbe luogo nello stesso sacro Tempio un funerale in suffragio della ho: me: Baldassare Tognoli, già aggregato alla sullodata Università.

„ Nel venturo numero si darà l'editto in data 26 corrente dell'Emo e Rmo Sig. Card. Segretario di Stato, sulle modificazioni daziarie a diverse merci.

SITUAZIONE DELLA BANCA DELLO STATO AL 23 MARZO 1856.

Oro ed Argento in Cassa in Roma ed in Ancona	sc.	787394	871
Cambiali in Portafoglio in Roma	„	1592209	221
id. id. in Ancona	„	139423	875
Conti correnti debitori in Roma	„	310780	063
id. id. in Ancona	„	36228	226
Biglietti in circolazione in Roma e nello Stato	„	1996546	—
L'Attivo supera il passivo di	„	1077562	074

PORTO DI ANCONA

18 a 23 Marzo

ARRIVI — S. Antonio cap. Santini da Segna con legname.
Ersilia cap. Mescolini da Fano con rovere.

Spediti 18 a 24 Marzo

ARRIVI — Worvarts cap. Forti per il levante con merci div.
Danube cap. Birk per Trieste id.
Vittoria cap. Uliscia per Roma con grano.
Teresina cap. Bonivento id. con botti vino.
Nuova Aurora cap. Montesi per Civitavecchia con grano.
Messina cap. Lombardich per Trieste con merci div.
S. Mauro cap. Pavani per Porto Corsini e Roma con merci diverse.

PORTO DI CIVITAVECCHIA

25 a 27 Marzo

ARRIVI — S. Fermina cap. Jannitti da Livorno con merci div.
S. Giuseppe cap. Jacono id. vacante.
Capri cap. Cusmano da Marsiglia con merci diverse,
Pompei cap. Corrao da Napoli id.
Flora cap. Robbias da Poole con baccalà.
Caterina cap. Wilburn da Cardiff con carbone.
Mercede cap. Evereras da Tarragona vacante.
Gevain Maid cap. Llewelin da Liverpool con manifatture e ferro.
Alarm cap. Brehaut da Cardiff con carbonfossile.

PORTO-CANALE DI FIUMICINO

20 a 22 Marzo

ARRIVI — Costante cap. Di Macco da Civitavecchia con grano.
S. Gio. di Dio cap. Genorali da Livorno con ferraccio.
Virtuoso cap. Di Janni da Civitav. con grano.
S. Luigi cap. Sernia id.
S. Giovanni cap. Cervelli da Livorno con gesso.
M. Fortunata cap. Piedemonte da Pierdarrèna vacante.
M. del Soccorso cap. Mione da Castellamare con vino.
M. del Soccorso cap. Romano id.
S. Francesco di Paola cap. Curalolo id.
M. del Soccorso cap. Gallo id.
Rosa cap. Sant'Elia da Pesaro con granone.
S. Andrea cap. Franchini da Terracina con ossi.
S. Margherita cap. Bertucelli da Genova vacante.
G. M. Giuseppe cap. Gioja da Castellamare con vino.
Genio cap. Agugliaro id.

ROMA RIPAGRANDE — ULTIME PARTENZE

S. Margherita pad. Bertacelli per Marsiglia con stipa e sigari.
Annunziata pad. Parenti id.
Trinità pad. Pedemonte id.
S. Francesco di Paola pad. Cavalolo per Castellamare con stipa vuota.
M. del Soccorso pad. Mercarelli per Gaeta id.

BOLLETTINO COMMERCIALE

COLONIALI — Pernambuco 10 Febbraro — Gli arrivi di Zuccheri furono molto seguitati dopo le precedenti nostre informazioni, asciesero a 5400 circa sacchi per giorno. Si segna: bianco 1.a qualità 4900 a 5000 reis l'aroba, d. 2.a 4800 a 4850, d. 3.a superiore 4600 a 4200; somenos 3700 a 3800; mascabadi per il Portogallo 3100 a 3150; d. per gli Stati-Uniti 2900 a 3000; d. per il Canale all'ordine 2760 a 2800. Deposito su piazza circa 70.000 sac. contro 90.000 nell'anno scorso alla stessa epoca. Asportazioni dal 1 Novembre 18,148 tonn. (dolle quali 10,937 mascabadi) contro 24,325 nel periodo corrispondente all'anno scorso.

Rotterdam 18 Marzo — Il risultato dell'incanto de'Zuccari greggi è stato di vero furore essendosi verificati prezzi superiori a quelli di Novembre di fior. 6 1/2 a 7 per i bruni e biondi, di fior. 5 1/2 per i grigi, e di fior. 5 a 8 per i bianchi. Ora si chiede fior. 49 per i pilés W Z, A S R N. 1 fior. 51, e fior. 50 1/2 V O in fabrica. Senza immensi ed inattesi arrivi non possono avvenire ribassi nella presente campagna. Non saremmo anzi meravigliati se dovessimo incontrare nuovi aumenti perchè le aspettative di greggi, per quanto si può congetturare non sono straordinariamente importanti, ed il consumo è in progresso ovunque.

Colombo (Ceylan) 14 Febbraro — Caffè nativo. Dopo le valigie ricevutesi d'Europa sotto la data più recente, questa grana si ragiona all'aumento. Poche partite offrono alla vendita. Parecchi contratti si sono effettuati per future consegne a 44 s. il quint. In questi ultimi giorni poi alcuni detentori si ricusano di vendere a 45 s.

Non si citarono operazioni in quello delle piantagioni quali si segna da 10 a 10. 3 il bushel.

L'asportazione dal 1 Ottobre 1856 al 12 Febbraro asciese a 200,170 quint.

CUOJ — Pernambuco 10 Febbraro — Cuoi scarsi; si sono fatti diversi lotti salati secchi da 325 a 332 reis L. Asportazioni dal 1 Nov. 14,879. cuoj.

Genova 24 Febbraro — Sui precedenti corsi dobbiamo notare un rialzo di fr. 1 a 4 — Anversa ha qui passate forti Commissioni, Cuoj secchi Buenos Aijres da 10 Kilò fr. 168 li 50 K., e trippe fr. 84 — Lima salati fr. 135.

Montevideo 18 Gennaro — Gli arrivi di cuoj dall'interno sono molto limitati, ciò che porta nuovo rincaro ai nostri prezzi. I salati disponibili ottennero anche 88 reali e a consegnare nuovi contratti passarono sul piede di 84 reali; il tutto per i saladeros d'Entre Rios. Per i secchi si domandano 102 reali. Vi sono molti compratori a 100 reali, i venditori rifiutarono di cederli a detto prezzo.

Le pelli di cavallo salate valgono 23 a 24 reali le 30 L. e le secche 18 1/2 a 19 reali.

Rio Grande du Sud (Brasile), 16 Gennaro — I lavori dei saladeros sono di molto diminuiti ed il nostro deposito di salati è intieramente nullo. Si pagherebbero anche 195 reis L; ma non

vi sono venditori a detto prezzo. I cuoi secchi valgono da 400 a 410 reis.

SETE — Genova 23 Marzo — Svogliatezza ne'compratori, ma fermezza ne'detentori che si ripromettono non lontane dimande.

BORSE

Parigi 26 Marzo

Rendita 4 1/2 per 0/0 cont.Fr. 93 5/8 | Consol.ing. (a Londra il 25). 93 5/9

Trieste 22 Marzo

Obbl. 5 0/0 dello Stato m. Fior. 83 3/4 | Agio dell'argento per cent. 3 3/4

Genova 25 Marzo

Parigi 30 g. „ 99 4/5 | Roma 30 g. (argento) „ 529. —

Livorno 26 Marzo

Roma 30 g. „ 605 — | Londra 30 g. „ 28 78

Napoli 26 Marzo

Rendita Napolitana 5 0/0 „ 109 7/8 | Rendita Siciliana . . . „ 107 1/4

Roma 27 Marzo 1857 .

Ancona 30 g.	99	50
Augusta 90 g.	47	85
Bologna 30 g.	99	60
Firenze „ „	16	33
Genova „ „	18	75
Lione 90 g.	18	62
Livorno 30 g.	16	32
Londra 90 g.	469	—
Marsiglia „ „	18	62
Milano met. 30 g.	16	08
Napoli „ „	88	—
Parigi 90 g.	18	62
Trieste „ „	46	—
Venezia met. 30 g.	16	05
Vienna 90 g.	46	—
Effetti pubblici. — Consolidato romano 5 0/0 god. 1. sem. 1857 sc.	90	75
Certificati della rendita creata per l'estinzione della carta-mo-		
netta, al 5 0/0 god. 1 trimestre 1857. „	100	—
Certificati sul Tesoro di sc. 100 al 3 per 0/0 god. del 1 Sem-		
estre 1857. „	78	50
Detti come sopra di sc. 50 al 3 per 0/0	43	50
Regia Pont. de'Sali e Tabacchi int. 5 0/0 god. 1 Semestre, e di-		
videndo 1857 — Azioni di sc. 200 „	240	—
Banca dello Stato Pontificio, Cupone 1. sem. 1857 Azioni		
di sc. 200. „	208	25
Società romana delle miniere di ferro, interessi 5 0/0 dal 1 Novem-		
bre 1856. e dividendo dal 1 Novem. 1856, Azioni di sc. 100. „	84	75
Assicurazioni. — Vita e incendi, dividendo 1857 azioni di		
sc. 100. „	78	—
Marittime e fluviali. Società Romana, dividendo 1857, azioni di		
sc. 300, per 2/10 pagati „	—	—
Marittime e fluviali, Compagnia Commerciale di Roma, div.		
1857. Azioni di sc. 500 per 2/10 pagati	12	—

LIVORNO 26 Marzo. Prezzi:

Grani Teneri belli maremma l. 23 a 24
» Egitto l. 16 2/3 a 17 1/4
» Polonia 1 q. l. 23
Granoni Danubio l. 13 a 13 1/2

MARSIGLIA — 25 Marzo.

Pepe fr. 55 a 56
Sevo fr. 135
Piombi fr. 54 25 a bordo
Zuccari pilés fr. 56 a 57
„ tipo 12 fr. 51

GENOVA — 24 Marzo.

Seta org. giallo 20/22 fr. 112 K.
„ „ „ 24/26 fr. 107 „
Trama Mesloup a due capi filo medio fr. 68, „
Cotone Stati-Uniti fr. 2 Kilò.
„ Malta fr. 1 80.
Grano tenero fr. 26 a 31 ett.
Granone fr. 17 75
Stagni fr. 4 Kilò.
Risi fr. 43 a 46 ogni 100 K.
Olio riv. ponente fr. 78 a 84 barile.

BOLOGNA — 23 Marzo.

Corame in vallonca leggero sc. 28 a 30
„ „ „ 1 qual. sc. 27 a 28
„ in scorza sc. 34 a 36
Vitelli cerati da 3 lib. baj. 64 a 66 libra.
Fava sc. 2 20 a 2 40 corba.
Grano sc. 3 15 a 3 25 la corba.
Avena sc. 1. 30 a 1 35 id.
Fagioli sc. 2 a 2 20 id.
Olio comune B. 10 80 a 11 libra.
Sego sc. 8. 45 a 8 50
Riso bianco sc. 2 15 a 2 40
Canapa media sc. 4 90 a 5 20
„ inferiore sc. 4 60 a 4 80

TRIESTE — 21 Marzo.

Frumento Croazia f. 6. 40
Frumentone Braula f. 4 45 a 4. 50
Zuccaro pesto Olanda f. 26 a 27 1/2
Olio Puglia in botti f. 35 a 36
„ fino per tavola f. 37 a 41
Mandorle dolci f. 49 a 50
Lana bianca lavata Scutari fior. 46
Seta greggia Adrianopoli f. 10
Semelino Messina f. 10 45 stajo.

Vallonca smirne f. 9 a 15

„ Golfo, e Morea f. 6 a 8 1/2

NAPOLI — 26 Marzo.

Grani D. 2 18 tomolo.
„ futuri 2 15
Granoni D. 1 70
Avena Barletta gr. 73
Oli Gallipoli pronti D. 34 70 salma.
„ Gioja D. 92 botte.
Oli Gall. del 1858 D. 30
Seta 11/13 Calabria D. 6 65
Mandorle future D. 30
Pelli Capretti Napoli gr. 67 a 68
„ Calabria e Bari 57 a 63
„ Agnelline 31 a 37 g.

LONDRA — 21 Marzo.

Stagno Banca 160
Cera Gambia 8
CIVITAVECCHIA — 27 Marzo.
Grano nostrale sc. 13 50 a 14
Stagno in pani sc. 25

TERRACINA — 27 Marzo.

Grano sc. 13 50 a 14
Granturco nuovo sc. 12 50
Favetta sc. 10. R.
Olio d'Oliiva B. 47 1/2 il boc.
Biada sc. 7. 20 rub. 5. q.

ANCONA — 26 Marzo.

Grano Sottomonte sc. 11
Formentone Sottomonte sc. 5. 80. a 6.

RAVENNA — 24 Marzo.

Grano nuovo sc. 6. 20 il sac. di l. 410 R.
Formentone sc. 3 80 il Sacco.
Fagioli sc. 4. 20
Risone sc. 4 20

ROMA — 27 Marzo Vendite all'ingrosso per contante, nel decorso della settimana: Quelle a condizioni hanno l'indicazione cond.

BESTIAME DI MATTIAZIONE

Bovi romani B. L. 10.
„ Perugini B. 60 a 75 id.
Vacche Romane B.
„ perugine B. 60 a 65 id.
Vitelle Campareccie B. 65

CEREALI

Biada 1 q. sc.
„ 2 q. sc. 8 25 a 8 35
Granoten 1 q. sc. 14 50
„ id. 2 q. sc. 13 45 a 14
„ Meschiglia 1 q. sc. 15
„ Fuligno sc. 15 70 cond.
„ teverina 1 q. sc. 14 10
„ di Montagna sc. 13 50
„ delle Marche sc. 13 30 cond.
Riso 1. q. sc. 3 70. cond.
„ 2 q. sc. 3 30 cond.
Granone delle Marche sc. 10 50
„ romagna sc. 11 cond.

COLONIALI

Cannella buona B. 80
Zuccaro Olanda 1 q. sc. 9. 50
„ francaia sc. 9 25 a 9 35
„ „ sc 9 50 cond.
„ biondo testa sc. 9.
Caffè S. Domingo sc. 11 75
„ Ceylan and. sc. 14 a 14 50

GENERI DIVERSI

Salacche ing. nuove 850 sc. 16
„ dette Spagna sc. 16
Sorra tarantello sc. 14 60
Lana di pelli secche sc 19
Pecorino grosso di stag. sc. 6
Stagni verga sc. 26
Fieno in partite sc. 8 a 8 25
Bande stagnate sc. 34 50
Baccalà Forbier sc. 4 40 a 4 50
„ detto Labrador sc. 3 40
Piombi sc. 41 50
Alici di Milazzo sc. 30

LIQUIDI

Vino provincia di Campagna sc. 80. Botte.
„ delle Marche sc. 91 20 a 128.
„ di Sicilia sc. 128 40 a 128
Olio mangiabile fino B. 51

Il Direttore Responsabile

F. FIORINI